

Direzione Relazioni Industriali
Direzione Affari Economici e Centro Studi

MEMORIA DL LAVORO N. 76/2013

Alla luce dei provvedimenti introdotti dal legislatore con il decreto legge n.76/2013 attualmente all'esame del Senato (ddl n.890/S) si ritiene necessario sottolineare alcuni aspetti di fondamentale importanza nell'ambito dell'attuale scenario, caratterizzato dalla grave crisi occupazionale e dagli allarmanti dati sulla situazione del mercato del lavoro in generale.

A fronte di ciò, un intervento urgente attuato, per l'appunto, attraverso un decreto legge, dovrebbe prevedere misure mirate di urgenza che riducano nel breve periodo alcune storture quali, nel caso di specie, quelle riguardanti l'attuale assetto della legislazione del lavoro, al fine di rendere strumenti adatti per una ripresa urgente dell'occupazione e per facilitare le imprese nella proposta di offerta di lavoro.

Di seguito alcuni aspetti che necessitano un'immediata attenzione durante l'iter di approvazione e conversione del testo:

Incentivo per le nuove assunzioni - Al fine di incrementare nuova occupazione e supportare processi di crescita dimensionale delle imprese occorre introdurre, in via sperimentale, alcune deroghe legislative quali, ad esempio, una previsione che, a decorrere dal 1° agosto 2013 e sino al 31 dicembre 2016, i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato ad incremento della base occupazionale non siano computati nella suddetta base, fino alla data del 31 dicembre 2016, ai fini dei limiti dimensionali previsti dalle vigenti normative di legge.

Nello stesso intervallo di tempo, inoltre, potrebbe essere prevista la libera recedibilità dai contratti a termine, fermo restando un periodo di preavviso di 15 giorni.

Contributo licenziamento - Nell'ambito dei lavori edili, fortemente caratterizzati dalla mobilità dei lavoratori e dalla temporaneità delle lavorazioni stesse, è fondamentale che le imprese, soprattutto alla luce del grave momento di crisi che attraversa il settore, siano esentate in maniera definitiva, e non limitatamente al triennio 2013/2015, dal pagamento del contributo di licenziamento di cui all'art. 2, co 31, della Legge Fornero, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Inoltre, tenuto conto che la *ratio* di tale contributo è stata quella di supportare il finanziamento dell'indennità di Aspi, si sottolinea che tale indennità è già ampiamente coperta da altre aliquote ordinarie e addizionali a carico delle imprese edili che, come noto, registrano un costo del lavoro superiore, per oneri sociali, di oltre 10 punti percentuali rispetto al resto dell'industria.

Peraltro, la stessa mobilità del lavoro edile ha fatto sì che il settore, fin dalla Legge n. 223/91, sia stato esentato, per i licenziamenti collettivi, dal contributo di ingresso.

Responsabilità solidale negli appalti – Come già più volte ribadito, la previsione in parola rappresenta un eccessivo appesantimento per le imprese, già fortemente gravate dal meccanismo contenuto nell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 che prevede la responsabilità solidale negli appalti tra committente, appaltatore e subappaltatore.

Tale istituto, pertanto, non dovrà coinvolgere le prestazioni di carattere occasionale di cui all'art. 2222 del c.c. (contratto d'opera). Solo, infatti, laddove l'ispettore rilevasse la sussistenza di un vincolo di subordinazione e quindi il riconoscimento del lavoratore autonomo come lavoratore a tutti gli effetti "dipendente", l'art. 29 dovrebbe produrre i propri effetti.

Viceversa, nell'ipotesi di una prestazione realmente "autonoma" e "occasionale" quale, ad esempio, quella di un idraulico che, per proprie ragioni, non versa i contributi finalizzati al trattamento pensionistico, non si riesce a comprendere come il committente datore di lavoro o impresa possa esserne a conoscenza né tantomeno assumersi la responsabilità di tale inadempienza contributiva.

Si reputa, pertanto, necessario che sia chiarito che dall'art. 29 siano escluse le prestazioni occasionali di cui all'art. 2222 del c.c., poste in essere esclusivamente dal singolo lavoratore autonomo.

Formazione – Nell'ambito della trattazione delle materie di istruzione e formazione, occorre consentire che nei settori in cui siano presenti strutturati sistemi di bilateralità, l'eventuale riduzione dei contributi previdenziali (riduzione contributo cigo) o lo stesso contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali possano essere veicolati per azioni di formazione, iniziative di ricollocazione o, comunque, di integrazione del reddito ad iniziativa degli stessi enti bilaterali.

In merito alla formazione, inoltre, si rende necessario indicare espressamente che in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in cui tale attività sia erogata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, sia anche in tal caso espressamente previsto che riguardi esclusivamente le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Riprogrammazione dei programmi dei fondi strutturali europei 2007-2013 e copertura finanziaria

Il decreto-legge prevede misure per la velocizzazione delle procedure di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati con i fondi strutturali 2007-2013 -principalmente programmi infrastrutturali-, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie a finanziare gli interventi previsti dal decreto-legge.

L'Ance non condivide la decisione di definanziare programmi infrastrutturali per circa 1 miliardo di euro, di cui 734 milioni provenienti dal Programma Operativo Nazionale (PON) "Reti e Mobilità" 2007-2013, e di destinare queste risorse esclusivamente a misure per incentivare l'occupazione, senza valutare la possibilità di finanziare interventi urgenti di rapida cantierabilità (scuole, rischio idrogeologico,...), che potrebbero avere effetti positivi sull'economia e l'occupazione.

In numerose occasioni, l'Ance ha rappresentato l'opportunità di accelerare la spesa di questi programmi sottolineando che i fondi strutturali e FAS rappresentano stabilmente il 40% dei fondi destinati annualmente dallo Stato a nuove infrastrutture.

In particolare, già un anno fa, l'Ance aveva sottolineato l'opportunità di procedere ad una riprogrammazione del PON Reti e Mobilità, anche rivedendo le percentuali di cofinanziamento del programma, per destinare le risorse ad interventi di più rapida cantierabilità rispetto ai progetti rimasti incagliati. In questo contesto, l'Associazione aveva evidenziato che molti programmi regionali, che tra l'altro presentavano livelli di avanzamento superiori a quelli del PON Reti e Mobilità, erano stati oggetto di questo tipo di intervento di riduzione del cofinanziamento nazionale/riprogrammazione dei fondi.

In un contesto in cui le imprese di costruzioni soffrono una crisi durissima, avendo assistito ad un calo del settore del 30% ed ad una riduzione degli investimenti in costruzioni pubbliche del 45% negli ultimi anni, sarebbe stato opportuno prevedere il mantenimento di queste ingenti risorse su un obiettivo così importante come l'infrastrutturazione del territorio.

Desti infine perplessità la scelta di utilizzare le risorse definanziate per incentivare misure relative all'occupazione piuttosto che interventi urgenti come, ad esempio, la messa in sicurezza delle scuole e del territorio che, secondo le stime Istat, potrebbero consentire la creazione di circa 12.500 posti di lavoro (impatto occupazionale di un investimento aggiuntivo di 734 milioni di euro in infrastrutture).

10 luglio 2013